

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(ottobre 2013)

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Straniero – Permesso di soggiorno

C.G.A., sentenza 8 ottobre 2013 n. 756 – Pres. De Lipsis, Est. Mineo

“L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 5 del 2007 (Testo Unico dell’Immigrazione), come successivamente modificato in recepimento dell’art. 17 della Direttiva 2003/86/CE, in materia di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, impone alle competenti autorità l’adozione di un procedimento di valutazione che tenga conto, come affermato dalla richiamata disciplina, “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d’origine”, ovvero, essendo già residente “anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo – Esecuzione del giudicato – Giudicato

C.G.A., sentenza 8 ottobre 2013 n. 761 – Pres. De Lipsis, Est. Barone

“I rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini non possono ricostruirsi e riguardarsi in termini soltanto di contrapposizione, ma piuttosto debbono svolgersi, finché ciò sia possibile, in termini di collaborazione, partecipazione e lealtà, come deriva dalla circostanza che i poteri autoritativi gestiti dall’amministrazione non pertengono ad essa ontologicamente, ma le derivano dai cittadini stessi a cui appartiene in maniera originaria la sovranità. A ciò aggiungasi che gli obiettivi, che la legge affida all’amministrazione, non impongono un dovere assoluto di conseguirli con ogni mezzo, massimizzando l’interesse pubblico che li sottende, ma nel rispetto delle leggi e dei limiti che esse pongono, del principio costi-tuzionale d’imparzialità, che impone all’amministrazione valutazioni equilibrate tra gli interessi pubblici e quelli privati. Di conseguenza l’amministrazione, che non riscontra nessuna comunicazione o sollecitazione dei privati o peggio adotta consapevolmente provvedimenti illegittimi, che spera divengano inoppugnabili per le difficoltà che ha il privato di impugnarli impiegando energie tanto economiche che psicofisiche, si pone in aperta antitesi rispetto al modello di un’amministrazione aderente ai principi democratici del nostro ordinamento repubblicano”.

“Il giudice amministrativo, cui è rimessa la tutela per l’esecuzione del giudicato di fronte ad un’amministrazione inadempiente, ha il dovere assoluto di imporre all’amministrazione l’esecuzione di quanto stabilito dal giudice, nel senso che deve assicurare la soddisfazione degli interessi che il privato fa valere, godendo a riguardo il giudice di poteri valutativi che si estendono al merito, cioè alla formulazione di valutazioni di opportunità finalizzate ad assicurare il rispetto di

quanto deciso con la sentenza da eseguire sino al punto di potere assumere decisioni integrative del giudicato e di potere adottare statuizioni analoghe a quelle che si potrebbero adottare in un nuovo giudizio di cognizione. Non può, pertanto, il giudice rinunciare al suo dovere di assicurare da un punto di vista sostanziale la soddisfazione degli interessi dedotti in giudizio, ma utilizzando proprio il potere discrezionale, di cui l'ordinamento lo investe per tale finalità, può determinare qual è il modo più adatto, in concreto, di attuare la decisione giurisdizionale passata in giudicato rendendo così giustizia al privato”.

[Link al testo sentenza](#)

Professioni e mestieri – Abilitazione all'esercizio

C.G.A., sentenza 14 ottobre 2013 n. 844 – Pres. De Lipsis, Est. Ciani

“Con riferimento all'obbligo di motivare nella valutazione delle prove di esame, con particolare riferimento all'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si è andato formando un consolidato orientamento di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, nel senso della sufficienza del ricorso al criterio numerico, avendosi modo, anche, di precisare che, in senso contrario, non può essere invocato l'art. 11 comma 5, del D.Lgs. 24/2006, n. 166 - il quale dispone che il giudizio di non idoneità deve essere motivato - in quanto si tratta di normativa speciale applicabile soltanto ai concorsi relativi alla materia notarile disciplinata dal decreto citato, dalla quale non è possibile trarre un principio di ordine generale applicabile a tutte le valutazioni di tipo concorsuale”.

[Link al testo sentenza](#)

Unione europea – Fonti - Regole di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario

C.G.A., ordinanza 17 ottobre 2013 n. 848 – Pres. De Francisco, Est. Carlotti

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'UE le seguenti questioni pregiudiziali di corretta interpretazione del diritto comunitario:

1. – Se i principi dichiarati dalla CGUE con la sentenza del 4 luglio 2013, in causa C-100/12, con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al vaglio di questo Consiglio in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l'intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di fatto circoscritta soltanto a due imprese;

2. – se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante l'applicazione del diritto dell'Unione europea, osti con l'interpretazione di detto diritto e, segnatamente con l'art. 267 TFUE, l'art. 99, comma 3, c.p.a., nella parte in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o incompatibile con il diritto dell'Unione europea; e, in particolare,

- se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell'Unione europea di un principio di diritto già enunciato dall'Adunanza plenaria, siano tenuti a rimettere a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE per accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente, quali

giudici comuni del diritto dell'Unione europea, una questione pregiudiziale alla CGUE per la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea;

- se – nell'ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente alinea fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla CGUE ovvero, in ogni caso in cui la CGUE si sia comunque espressa, viepiù se successivamente all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, affermando la sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea e il principio di diritto interno enunciato dall'Adunanza Plenaria – ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell'Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea per come interpretato dalla CGUE o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all'Adunanza plenaria, con l'effetto di demandare all'esclusiva valutazione di quest'ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l'applicazione del diritto dell'Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla CGUE;

- se, infine, un'esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana nel senso di rimandare all'esclusiva valutazione dell'Adunanza Plenaria l'eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla CGUE – ovvero anche soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua all'applicazione di principi di diritto europolitano già declinati dalla CGUE – non sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche con l'esigenza che il diritto dell'Unione europea riceva piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla CGUE, anche ai fini della massima estensione dei principi del cd. "effetto utile" e del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull'art. 99, comma 3, del c.p.a. della Repubblica italiana)".

[Link al testo sentenza](#)

Pubblico impiego – Concorsi universitari

C.G.A., sentenza 22 ottobre 2013 n. 887 – Pres. De Lipsis, Est. Barone

“In materia di concorsi pubblici, il requisito della congruenza di ciascuna pubblicazione effettuata dai concorrenti con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, non equivale ad attribuire prevalenza assoluta all'elemento della congruenza, ma significa soltanto che non potrebbero essere prese in considerazione pubblicazioni scientifiche non congruenti con il più volte citato settore scientifico disciplinare, cioè a dire pubblicazioni che non avessero attinenza o riferimento con il predetto settore”.

[Link al testo sentenza](#)